

CARRIERA ALIAS

La cosiddetta “**carriera alias**”, introdotta da alcuni istituti scolastici, al fine - **dichiarato** - di rendere la scuola **più inclusiva e accogliente** agli **studenti** che **non** si riconoscono **nella propria identità anagrafica**, consente loro di scegliere **un nome di “elezione”**, così da garantire un **ambiente di studio sereno**.

Recentemente, ha suscitato tanto clamore il caso del docente di un Liceo di Roma che ha contestato il compito di uno studente, in quanto firmato con un **nome diverso** da quello indicato sulla carta di identità.

Ma, cos'è, in pratica, la “carriera alias”?

È un'**identità diversa** dall'identità anagrafica del richiedente.

L'**istituto scolastico**, con delibera favorevole degli Organi collegiali interessati, introduce un regolamento avente ad oggetto l'attivazione di una **carriera burocratica** (carriera alias), finalizzata alla creazione di un **profilo** dello studente **non coincidente** con quello anagrafico, **ad esclusivo uso interno**, su **documenti e registri scolastici**, con eccezione delle certificazioni ad uso esterno.

È **proprio l'utilizzo esclusivamente interno alla scuola** a suscitare una serie di **riflessioni e considerazioni** sull'**opportunità** di adottare un tale profilo “**diverso**” anagraficamente in una **fascia d'età - adolescenza**, se non addirittura **preadolescenza** - che, com'è noto a tutti, costituisce una “stagione della vita”, fatta di **turbolenze**, di **cambiamenti fisici e psicologici**, di **fragilità e vulnerabilità**, all'interno di un **percorso di ricerca e affermazione della propria identità**, del **proprio essere**, spesso con confusione, ordendo e disfacendo quella “**tela**” **identitaria e personale** che, poi, diverrà **definitiva in età adulta**.

Ognuno di noi ha fatto questa esperienza e tutti ricordiamo la fatica e il desiderio di raggiungere e scoprire finalmente il proprio “posto” nel mondo e nella società.

Ebbene, **in un'età di per sè così mutevole**, invocare, da parte della scuola, la **finalità** dell'**inclusione** e dell'**accoglienza** per **legittimare**, in favore dello studente richiedente, la creazione di un'**identità non corrispondente a quella anagrafica**, costituisce un **effettivo e valido strumento d'aiuto** per chi magari, poi, in **età adulta** deciderà o scoprirà di voler essere **semplicemente se stesso**?

È legittimo chiedersi, a questo punto, se – **in assenza di una normativa specifica che contempli la possibilità di attivare nelle scuole la “carriera alias”** - l'**assecondare** – a volte, **senza un parere medico** - in una fase della vita delicata e complessa come quella di cui si discute, questa “**fluidità**” del genere e dell'identità, **esclusivamente in ambito scolastico interno** - ma non sui documenti e certificazioni ad uso esterno, in quanto la legge non lo permette – **corrisponda**, in modo efficace, a quella **finalità di “non discriminazione” ovvero di “inclusione”** che la scuola ha il dovere di garantire ad ogni studente, nella **consapevolezza**, che il **medesimo studente**, al di fuori della scuola e, dunque, in altre realtà, come ad esempio, le attività extra scolastiche, **continuerà ad essere designato e individuato** con la **propria** identità anagrafica.

Ugualmente legittimo è l'**interrogativo** circa la **reale opportunità** da parte della scuola di concedere, - a volte, **senza l'obbligo di alcuna documentazione** - l'attivazione della “carriera alias” allo studente interessato che, poi, **non abbia effettivamente intrapreso alcun percorso di transizione** o **non abbia intenzione di intraprenderlo**, traducendosi, pertanto, la richiesta dell'assegnazione di una diversa identità, in ambito scolastico, nella richiesta di un **mero “desiderio”** di essere ritenuto “**altro**” **rispetto al dato biologico e anagrafico**.

Per meglio comprendere la corretta portata della **complessità**, sottesa all'adozione nelle scuole di una simile “carriera”, concessa su domanda degli studenti o dei genitori, in caso di studenti minorenni, sarebbe opportuno inquadrare la *quaestio* sotto **vari aspetti**, ma, per brevità di

trattazione, senza entrare nel merito delle problematiche e delle implicazioni di natura clinica e scientifica, né di quelle ideologiche, né in quelle ulteriori relative alla gravità dell'alterazione dei documenti e dei registri scolastici - individuati dalla legge, comunque, come atti pubblici - occorre evidenziare che le **criticità, oggettivamente ed immediatamente rilevabili**, sono quelle di **natura giuridica**.

Infatti, da un **punto di vista squisitamente giuridico**, non si può non precisare che la **richiesta di attivazione della "carriera alias"**, così come in precedenza delineata, si pone in **stretta correlazione** con l'**istanza** che chiunque, se interessato, può proporre per ottenere la **rettificazione di attribuzione del sesso e, conseguentemente, del nome**.

Nell'ordinamento italiano, **la possibilità di rettificare il sesso di una persona, con conseguente riattribuzione anagrafica**, è ritenuto un **evento importante e delicato**, tanto da essere disciplinato da una **legge ad hoc**, ossia dalla **legge n.164 del 1982**, così come modificata dal **decreto legislativo n.150 del 2011**.

In materia, è intervenuta, successivamente, anche la **Corte Costituzionale** con le **sentenze n. 221/2015 e n. 180/2017**.

Secondo la normativa vigente, la **rettificazione del sesso** deve essere disposta con **sentenza, passata in giudicato**, dal **Tribunale competente**, che attribuisce alla persona richiedente **un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita**, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, mediante cure farmacologiche o ormonali **e non più necessariamente chirurgiche**.

L'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso - e ciò è stato anche argomentato dalla **sentenza della Cassazione n. 15138/2015** - può prescindere dalla trasformazione fisica dell'individuo ottenuta chirurgicamente, e fondarsi, piuttosto, sull'accertamento della condizione personale dell'interessato, sulla **serietà ed univocità del percorso di transizione**, sulla **compiutezza dell'esito**, e, dunque, sulla **definitività e irreversibilità** dello stesso percorso di transizione, realizzato e vissuto come **irrevocabile**, a prescindere dall'effettuazione o meno di un intervento chirurgico.

In sintesi, la **dimostrazione della serietà e della irreversibilità del percorso di transizione** costituisce il **prìus logico e fondante** per la **sentenza di rettificazione del sesso da parte del Giudice competente**, con **conseguente riattribuzione anagrafica** e, dunque, cambiamento del nome e del genere su tutti i documenti, come tessera sanitaria, codice fiscale, patente di guida, attestati scolastici, atti di proprietà, contratti di lavoro, di locazione, utenze, ecc..

Orbene, proprio la **previsione normativa** di dover avanzare l'istanza di rettificazione in un **ambito protetto** come quello di un **processo a cognizione ordinaria**, rende evidente la **delicatezza** e la **complessità** della materia, che, pertanto, richiede **una tutela**, anche di **garanzia**, che **solo il Giudice competente può mettere in atto**, rispetto a tutti quei **principi e diritti**, il più delle volte **protetti costituzionalmente**, che **s'intersecano nel corso processuale** dell'istanza di rettificazione del sesso (principio di autodeterminazione dell'individuo, diritto alla salute, necessità o meno d'intervento chirurgico, con demolizione irreversibile di organi, ecc.) o che hanno ricadute anche nella sfera dei diritti/interessi di soggetti terzi (coniuge e figli se esistenti, scioglimento o annullamento degli effetti civili del matrimonio, ecc.).

Non potrebbe essere diversamente, attesa la **particolare e importante sensibilità del dato** di cui si chiede la correzione.

Ebbene, a fronte di tutto ciò che è stato esposto e, dunque, a fronte della normativa vigente, in cui il **ruolo di garanzia del bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti e, a volte, contrapposti**, è attribuito dalla legge al **Giudice**, appare di tutta evidenza che la **scuola** con l'attivazione della **"carriera alias" si appropri - senza la legittimazione di alcuna norma di legge - della facoltà/potestà di anticipare i provvedimenti "che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici**

di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi l'attribuzione di sesso e di conseguenza il nome attribuito alla nascita."- così recitano testualmente la maggior parte dei Regolamenti adottati dagli Istituti scolastici.

A ben vedere, si tratta di un'adozione "**preventiva**" di provvedimenti, **ancora non pronunciati** dall'Autorità giudiziaria, **il cui esito la scuola evidentemente dà per scontato**, pur ignorando l'intero *iter* - sempre, se avviato dallo studente - che sarà oggetto di disamina da parte del magistrato ordinario, e, cosa ancor più grave, adozione **senza tutela** dei diritti e degli interessi di **tutti i soggetti** coinvolti nell'ambito della **comunità educante**.

Assegnare, infatti, **una identità diversa** da quella di nascita, sia pure con la previsione dell'esclusivo uso interno alla scuola, **non garantisce** - perché alcuna norma vigente lo prevede e disciplina - **il rispetto**, in ambito scolastico, di **tutti gli aspetti giuridici e sostanziali** che attualmente la legge ha **devoluto e riservato** alla **competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria**.

Alla luce di quanto illustrato, risulta chiaro che la "**carriera alias**", **non disciplinata, ad oggi, da alcuna legge** - dal momento che la normativa scolastica in materia di "autonomia" ha altre finalità e non può essere invocata sul punto - costituisca, alla fine, **una modalità sui generis** per introdurre un'**identità diversa** rispetto al **dato anagrafico, non avallata** da alcun provvedimento dell'**Autorità giudiziaria**, senza la previsione, conseguentemente, di **alcun tipo di garanzia** circa gli **effetti**, le **implicazioni**, e le **conseguenze** per lo stesso studente richiedente, per i compagni e i docenti interessati e, dunque, per l'intera comunità scolastica.

In conclusione, l'auspicio è che le Istituzioni competenti possano **intervenire** circa l'adozione nelle scuole della "**carriera alias**", la quale - **introdotta, ad oggi, senza alcuna norma di legge specifica che la legittimi** - rischia di "**banalizzare**" o, comunque, di **non affrontare, con la dovuta ed adeguata competenza, il disagio concreto** dello studente che chiede l'assegnazione di una diversa identità, allo stato, **priva di efficacia giuridica**.

L'**assenza** - si ribadisce - **di una disciplina normativa specifica reca in sé la grave mancanza di forme di tutela** per chi, **non avendo ancora completato l'iter di legge** previsto per la rettificazione del sesso o, addirittura, **non avendo intrapreso alcun percorso medico di transizione**, è **nella condizione** - soprattutto, **in considerazione della delicatissima fase della preadolescenza e dell'adolescenza** - di **non aver ancora compiuto** una scelta **irreversibile e irrevocabile**, accertata da una sentenza, passata in giudicato, con tutte le conseguenze del caso, nell'ipotesi, per di più, di **interruzione dell'iter di legge o dello stesso percorso** di transizione ovvero nell'ipotesi di **mero "desiderio"** di essere ritenuto "**altro**" rispetto al dato di nascita e, dunque, con il probabile effetto di subire **indebite pressioni psicologiche**, difficilmente riconoscibili e gestibili, **data la minore età e data la mancanza di forme di garanzia idonee ed adeguate**, ma che possono generare danni, questi sì, probabilmente, irreparabili.

Avv. Achirpita Curti